

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge riguardante la tassa degli interessi — Nuove considerazioni del senatore Di Montezemolo — Discorso del senatore Audiffredi contro il progetto — Dichiarazione del senatore Di San Martino — Repliche dei senatori della Torre e Maestri — Parole del senatore De Margherita in appoggio del progetto dell'Ufficio centrale — Chiusura della discussione generale — Osservazione del senatore Plana sul paragrafo 1° dell'articolo 1 — Approvazione dei paragrafi 1° e 2° dell'articolo 1 — Emendamento al paragrafo 3° del ministro di grazia e giustizia acconsentito dall'Ufficio centrale — Aggiunta al medesimo del senatore Cataldi, combattuta dal senatore Siccardi — Ministro di grazia e giustizia, Cataldi, Siccardi, Cotta e De Fornari — Incidente sull'ordine della discussione sollevato dal senatore De Fornari — Adozione della proposta del senatore Di Pollone per rinvio del paragrafo all'Ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE LA TASSA DEGLI INTERESSI.

PRESIDENTE. Ritornando alla discussione del progetto di legge relativo alla tassa dell'interesse, la parola spetta al senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO. Signori senatori, nel prendere la parola per la seconda volta in questa discussione, io mi sento in debito di assicurare il Senato che non rimeriterò l'indulgente attenzione di cui gli piacque onorare il mio primo discorso, coll'abusare oggi della sua pazienza, e rientrare in una discussione la quale oramai fu abbastanza lunga e luminosa, e ricevete ieri un complemento di maturità dai discorsi dell'onorevole senatore Siccardi e dell'onorevole relatore dell'ufficio centrale. È mio intendimento il restringermi a respingere soltanto alcune accuse che dai difensori del progetto di legge vennero apposte a coloro i quali lo combattono, o piuttosto, che lo vorrebbero circoscritto o modificato.

Nella tornata di ieri l'onorevole signor ministro di grazia e giustizia, facendo osservare che, fra quanti combattono il suo progetto, nessuno contesta la verità del principio teorico sul quale si fonda, e che proclama la libertà delle stipulazioni, egli ne induceva, con tutta la cortesia dei modi, che mi piace di riconoscere, che, dopo tale professione di principi, il ricusarsi all'intera applicazione loro è un atto di inconseguenza, un difetto o un errore di criterio logico.

Io noterò che ciò sarebbe vero se gli oppositori al progetto avessero veramente ricusato di venire all'applicazione di questo principio; ma voi udiste, o signori, parlare dei pericoli e dei danni di una transizione repentina, subitanea

da un ordine di cose consacrato da una legge e da una tradizione secolare; non udiste ricusare per ogni verso l'applicazione di quel principio; voi udiste invocare cautele preventive, temperamenti e disposizioni per cui venisse quella transizione a recar il minor dissesto possibile nelle condizioni degli affari attuali, la minor perturbazione negli animi, nelle menti; voi udiste invocare le ragioni dei fatti, le esigenze della pubblica opinione, i diritti della pubblica coscienza, ma per tutto questo non ricusare che si venga ad una saggia applicazione del principio invocato. Se, per essere logico e conseguente, si dovesse rinunziare a tutte le accennate considerazioni che, nel trattare le bisogne sociali, sono pure un indispensabile elemento di ogni retto e sano giudizio, io non so, o signori, chi vorrebbe vantarsi di essere logico e conseguente.

Mi si permetta, o signori, un'ipotesi: io penso, anzi sono certo che il signor ministro e quelli che dividono la sua opinione in questa quistione, nella nobiltà del cuor loro e nell'altezza del loro intelletto, riconoscono il principio assoluto, dirò quasi, il dogma della libertà umana; che essi condannano, che essi riprovano, che essi stigmatizzano il fatto della schiavitù. Ora, poniamo che domani per incanto essi venissero trasportati in uno di quei paesi ove da secoli la padronanza di una razza e la schiavitù dell'altra costituiscono, o piuttosto deturpano il regime della società, e che quivi essi fossero investiti del potere legislativo. Io domando loro se essi si sentirebbero il coraggio di procedere senza cautele preventive, senza provvedimenti preparatorii, senza disposizioni transitorie, con due righe di legge, all'abolizione della schiavitù, alla distruzione di quella scellerata istituzione. Essi non lo farebbero, anzi combatterebbero ogni proposta che venisse fatta in quel senso, perchè vorrebbero procedere al loro intento gradatamente, riguardosamente, sapientemente, e questo senza tema di poter essere accusati di inconseguenza, senza tema di venir trovati per ciò in contraddizione coi loro principi, con loro medesimi.

Ora, la nostra inconseguenza è quella stessa che sarebbe imputata ai signori ministri nell'ipotesi che ho accennato. Le condizioni sono diverse, l'analogia è evidente.

Nella tornata di ieri l'altro un onorevole senatore, che mi

dispiace di non vedere al suo stallo, sorgendo a rintuzzare, come disse, le ragioni esposte dagli avversari del progetto, e appoggiandosi in questo alle parole dell'onorevole presidente del Consiglio, lanciava contro gli oppositori né più né meno che un'accusa di socialismo.

Il socialismo, voi lo sapete, è la befana di moda, è l'argomento il più potente, il più efficace per recare la trepidazione e lo spavento nell'animo dei tranquilli cittadini. Però, o signori, io confesso che non mi sento disposto ancora ad andare a letto, perchè mi si dice che sono giallo come un morto e che ho la febbre. Risponderò alla peggio ai miei onorevoli avversari, che noi siamo dello stesso colore e che abbiamo la stessa malattia. Difatti, non mi sarebbe difficile il provare che essi sono socialisti per lo meno quanto lo sono io.

Il socialismo, o signori, altro non è che la personalità collettiva sostituita alla personalità individua nella ragione della legge, e, se si vuole, anche l'esclusione della personalità individua in favore della personalità collettiva nella ragione della legge.

Ora, quando il Governo vi chiede fondi per la pubblica istruzione, quando egli vi domanda di provvedere coi mezzi dell'erario alla facilità, alla molteplicità, alla sicurezza delle comunicazioni; allorchè egli riassume in sé il diritto ed il fatto di rintuzzare e di vendicare le offese fatte al cittadino individuo da un altro cittadino individuo, il Governo è socialista.

Il Governo provvede all'istruzione del povero coi tributi pagati dal ricco; il Governo difende la vita e le sostanze del debole colle armi e colle braccia del forte; il Governo sostituisce, nella tutela dell'ordine, nella repressione dei crimini, l'azione sistematica ed ordinata della personalità collettiva all'azione scomposta e troppo spesso impotente della personalità individua. Ora, io ho pur sempre veduto l'onorevole senatore, a cui rispondo, votare alacramente pel progresso della pubblica istruzione, per la molteplicità, la facilità delle comunicazioni, per la custodia dell'ordine e la repressione dei crimini. Ed in questo io mi onoro di seguirne umilmente le pedate. Ebbene, il tasso dell'interesse, che d'altronde nessuno di noi difende in massima, è atto di socialismo come quelli ora accennati; è un provvedimento fatto in vista della personalità collettiva, non della personalità individua. Nel nostro socialismo noi abbiamo dunque molti complici, e tra questi gli onorevoli nostri avversari, tutti i ministri ed i più ardenti conservatori.

Signori, i deliri e le follie del socialismo sono un fatto ben conosciuto ed evidente, come lo sono pure i saturnali dell'individualismo. La frase non è mia, ma di Pellegrino Rossi; ma per carità guardiamoci dal rimbaltarci a vicenda di tali imputazioni. Qui non vi sono che legislatori che attendono con istudio e con coscienza a provvedere nel miglior modo ai bisogni della patria. Ai dolori qualche volta inevitabili dell'impotenza, non facciamo che si aggiungano altri dolori che pur potremmo risparmiarci.

Io avrei ancora a parlare di altre note apposte a quelli che combattono il progetto di legge dai suoi difensori, ma ho promesso la brevità, e manterrò la parola; d'altronde l'intensità delle convinzioni e il dogmatismo che essa induce rendono non solo naturali, ma anche accettabili ed accette tutte le forme della discussione. Umite discepolo, io amo di sentire la voce dei maestri suonare con tutto l'accento di una incontestata autorità; e se in questa occasione dovetti appellare da alcune sentenze proferite nella vertente controversia, il Senato terrà conto della gravità delle medesime, e ne farà nella sua saviezza il debito giudizio.

AUDIREFREDI. Io non abuserò, signori, della vostra pazienza in questa discussione, ormai matura per le eccellenti osservazioni, pei sommi giudizi portati da uomini competenti nella materia; ma però debbo ancora esporre alcune osservazioni al Senato, che goveranno sommamente a chiarire, a facilitare quello scioglimento che io credo consentaneo agli interessi generali del paese.

L'intenzione del Governo è quella di agevolare i mezzi di aver danaro ai capitalisti specialmente delle provincie.

Ora, noi sappiamo che specialmente nelle provincie la scarsità del danaro è tale che, non solo da poco tempo, ma già da anni noi vediamo frequenti subaste; vediamo che in certo grado serpeggia l'usura; insomma vediamo un grado di penuria a cui è necessità di porre riparo. Ma non è men vero che, come nella società tutto è consentaneo e gli interessi dei privati sono strettamente collegati cogli interessi dello Stato, cogli interessi delle finanze, non è più il tempo in cui si possa fare distinzione tra questi interessi.

Ora è ben vero che l'interesse presente delle finanze si trova a tal punto, per cui dovette emettere numerosi buoni del Tesoro, dovette mettere in circolazione numerose cedole del credito pubblico, in tempi ancora in cui le azioni industriali assorbivano attivamente, direi, tutti i minuti capitali; insomma, che tutto rifluisce al centro e poche somme ritornavano alla provincia.

Così colle facilità di comunicazione si è verificato che in Torino si è accentrata la massima parte dei capitali che prima provvedevano ai bisogni dei provinciali. Ora si propone una legge con cui facilitare il mezzo d'aver danaro; e, per aver danaro, sembra naturale che l'alzamento dell'interesse sia sufficiente a farlo rifluire da dove era ritornato.

Ma io credo che questo sia veramente un errore, inquantochè, come diceva ottimamente il senatore Gioia, il capitalista tiene a sorvegliare la persona a cui ha fatto l'imprestito; di modo che quest'imprestito mai lo fa ad una certa distanza. Neanche le facilità di comunicazione saranno sufficienti a diminuire questa disposizione generale.

Così io non credo neanche, come diceva il senatore Gioia, che l'alto interesse del danaro sia da noi sufficiente a far venire dall'estero quei capitali che mancano in paese. Voi sapete tutti quale vantaggio abbiano i capitali impiegati in azioni industriali sopra i capitali impiegati a mutuo, quali sieno gli aggravi che pesano sul mutuatario che deve operare questo mutuo ad interesse, mentre che i capitali impiegati nelle azioni industriali sono realizzabili, sono produttivi, e sono moneta nel tempo stesso, inquantochè sono vendibili da un giorno all'altro. Questa grande facilità, per cui un capitale produce interesse, e nello stesso tempo si può dire che è moneta, dà sicuramente un grande vantaggio ai capitali delle azioni industriali.

Per queste grandi ragioni sono stati in massima parte assorbiti quei minuti capitali che stavano nelle provincie. Ma più ancora gli imprestiti forzati che ha operati il Governo, gli aggravi delle imposte, la mancanza dei prodotti agricoli in questi ultimi tempi, insomma le strette generali hanno talmente aumentato, che quelli certamente più non esistono nelle provincie.

E io credo che non sarebbe sufficiente neanche l'interesse proposto del 6 per cento, onde far ritornare questi capitali dove si desiderano.

Il solo rimedio efficace, signori, si è quello di procurare al più presto, od almeno si tosto che sia possibile, di bilanciare gli interessi dello Stato in maniera che noi non ci troviamo più nella dura necessità di contrarre imprestiti.

Io stimo e apprezzo i savi dettati della scienza d'economia politica, ma non è men vero che io non giudichi questi dettati tanto precisi, tanto dogmatici, che debbano essere legge imperscrutabile e invariabile pei legisti che ne fanno applicazione.

Noi vediamo pur troppo che l'applicazione delle leggi dell'economia politica è variabilissima secondo i diversi paesi. E, per citarne un esempio, dirò che noi trovammo utile nell'interesse delle nostre popolazioni di operare il disgravio delle tasse d'ingresso che pesava sui cereali, per facilitarne l'entrata. La popolazione della Romagna si trovò in condizioni di penuria, e forse io stesso che ho votata questa soppressione di dazio nel mio paese, se mi fossi trovato là, nell'interesse di quelle popolazioni bisognose, avrei pensato, ove si fosse trattato di quell'abolizione, che sarebbe stato meglio conservare quel dazio. Molti altri casi consimili si danno nell'economia politica, per cui si verifica che la verità d'un paese e d'un tempo non è più quella d'un altro. Se il paese nostro ebbe mai una disgrazia, si è quella, a mio credere, d'aver presi i dettati dell'economia politica troppo alla lettera, per cui ci siamo affrettati di farne un'applicazione tanto universale, tanto estesa, senza riflettere all'opportunità dei bisogni nostri.

Altamente lodo le intenzioni che averano i legislatori di giovare agli interessi generali dei consumatori, di alleviare quanto fosse possibile gli aggravi che pesano sulle popolazioni bisognose. Sono ancor io dello stesso parere e di ugual sentimento che sia giustizia di procedere in questo senso; meno che, nell'interesse della finanza, io osservo che quest'operazione l'avrei fatta più graduata, l'avrei fatta più lenta, tenendo sempre presente l'interesse del pubblico erario, onde avere questo bilancio, le cui conseguenze ora pesano sopra lo Stato, ed arrecano scarsità di capitali nelle provincie.

Due caratteri ha la moneta: quello essenziale di essere considerato come merce, e quell'altro immensamente più importante di essere stromento di lavoro, ma stromento essenzialissimo di ogni industria, di ogni lavoro; dimodochè quest'altro aspetto riveste tal grado d'importanza, che aveva determinato gli economisti del secolo passato a cercare i mezzi perchè questi capitali fossero conservati, onde animare l'industria del loro paese.

Così però, come il valore del danaro è rappresentato dall'interesse, quanto più è basso, frutta maggior vantaggio all'industria ed al paese; e questo è che si vuole animare ed ottenere per quanto sia fattibile.

Da noi adunque non possiamo sperare che l'industria sia in grado di fiorire, sino a che non potremo ottenere che questa sia servita da capitali a basso prezzo.

Non credo sicuramente che basti far leggi da fissare il tasso pegli interessi, perchè queste leggi siano rispettate ed abbiano pieno effetto; io credo che la legge che noi facciamo è rispettata soltanto in quanto all'imprestato di piccoli capitali nelle provincie; quanto poi agli prestiti che si fanno nelle grandi città da grandi industriali, vi sono tanti mezzi da ingannare la legge, che si può dire quasi che questa non esista. La cosa ancora che essenzialmente si desidera, si è di veder rispettare quei sentimenti giusti ed onesti di quelle popolazioni le quali conservano fin adesso un'avversione spiegateissima per lo sviluppo dell'usura, in quanto che il povero, che si trova nella necessità di dover molte volte sottostare a quest'indiscreto interesse, ne prova una grande avversione, ed è pur vero che l'usura fra la gente bisognosa delle campagne non esiste che in casi eccezionali.

Vivendo io tra il popolo, vidi che tra loro s'imprestano a basso interesse e molte volte senza interesse di sorta. Se noi togliamo il limite di quest'interesse; se colla nostra legge veniamo a sanzionare moralmente la libertà di qualunque tasso, noi infiltriamo nelle masse questo principio contrario ed immorale: che si possa ottenere qualunque interesse, che si possa approfittare del bisogno del nostro simile, a seconda dell'avidità dello speculatore.

Io credo che i sentimenti di fraternità, i sentimenti di convivenza debbano essere aiutati il più che sia possibile, e conservati nella moralità delle nostre leggi.

Altri mezzi io credo più efficaci per far ritornare alle provincie quei capitali di cui sono mancanti, e che sono di somma necessità. Sarà il pensare ad istituire il più presto possibile il credito agrario, come il solo che realmente possa provvedere a questi bisogni. Che questo credito agrario sia fatto a condizioni anche un poco più gravose, se i tempi sono difficili, si abbia pazienza; ma se noi lasciamo perdurare queste circostanze gravi, in cui vediamo che nelle provincie i beni scapitano di valore e sono venduti in subasta a prezzi vilissimi per mancanza di trovare prestiti, io credo che noi facciamo danno gravissimo al nostro paese. Io non posso a meno adunque che pregare il ministro che voglia iniziare questa legge il più presto che sia possibile. Altra istituzione ancora utilissima è quella di educare il popolo alla virtù della previdenza, che è virtù essenzialissima della civilizzazione, quella da cui incomincia il primo grado della civiltà. Nelle classi povere, finchè il contadino non arriva a far qualche risparmio per divenir possidente, egli è uso a sprecar quello che guadagna da vivere quasi alla giornata, e così non può mai elevarsi in condizione, che anzi si abbrutisce, sprecando all'osteria e in bagordi quei pochi danari che ha guadagnati, e lascia la sua famiglia nelle strettezze e nella miseria.

Sarà istituzione eminentemente morale che queste Casse di risparmio vengano stabilite nei diversi capoluoghi di provincia, e che pure abbiano succursali in diversi circondari i più popolati.

Alle Casse di risparmio si può unire quell'altra istituzione morale, moralissima, che fu istituita a contenere l'usura: quella cioè dei Monti di pietà.

Noi vediamo come in quest'anno, nelle provincie, i Monti di pietà si sono trovati in fondo di tanti depositi che non avevano sito per poterli raccogliere, e non avevano capitali per potervi provvedere. Unendo i Monti di pietà alle Casse di risparmio, si prende il capitale dei risparmi per prestarlo a chi ne ha bisogno. Io faccio perciò voti perchè queste istituzioni utilissime siano per eccitamento del Governo moltiplicate e stabilite nelle diverse provincie.

In conclusione io non sarei d'avviso che sia autorizzato l'interesse del 6 per cento nell'ordine civile. Che stia pure la libertà d'interesse tra i commercianti; ma, come noi abbiamo ancora la speranza di veder cessare questo presente bisogno, che forse diminuirà col cessare della guerra, così può essere benissimo che questo interesse si diminuisca da sé, ed io non credo quindi più alla necessità di questa legge.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe ora al senatore Di San Martino.

DI SAN MARTINO. Signori senatori, i preopinanti vi hanno fatto sentire come la discussione sia già assai prolungata; nè io la prolungherei per conto mio, se, membro dissenziente dal voto dell'ufficio centrale, non mi trovassi in obbligo di indicare quali fossero le ragioni del mio dissenso.

Quando la legge fu dal Ministero presentata al Senato, allora essendo noi in una crisi, la quale sotto il rapporto finanziario minacciava ad un continuo ribassamento dei fondi pubblici, mi era sembrato che il momento per presentare questa legge fosse stato mal scelto.

Infatti, questa legge non riguarda semplicemente coloro i quali hanno bisogno d'or innanzi di ricercare denaro ad prestito; ma riguarda pure anche con moltissimo effetto tutti coloro che ne ricercarono con successo per l'addietro; riguarda quella numerosa classe di persone che riceveltero denari ad prestito, ed ora sono sotto il peso o di una mora scaduta, o di una mora che può scadere a volontà del creditore.

Io temeva immensamente che tutti questi crediti, quando l'interesse fosse dichiarato libero, e che per la natura delle cose si elevasse ad un tasso superiore assai a quello in cui erano pattuiti, io temeva, dico, che tutti questi crediti fossero denunziati, che quindi si mettesse contemporaneamente sulla piazza un'immensa quantità di persone le quali venissero ad accrescere la massa dei ricercatori di denaro; io temeva che, per effetto della stessa legge, vi fosse una momentanea sì, ma terribile crisi, in cui l'interesse si sarebbe portato a tassa favolosa.

L'ufficio che mi elesse a suo rappresentante nell'ufficio centrale desiderava che su questo punto fosse sentito il Ministero; che si sapesse dai ministri se essi avessero dati positivi a somministrarci, i quali dimostrassero o che la quantità di questi antichi debitori non fosse tanto grande, o che l'effetto che noi temevamo fosse un'illusione della nostra mente.

Io sentii allora, con pieno desiderio di restar convinto, le spiegazioni che ci furono date; ma confesso che esse erano ancora molto insufficienti.

Seguì poi un avvenimento improvviso, il quale cambiò considerevolmente la condizione delle cose: si arrestò improvvisamente il movimento verso il ribasso dei fondi, i fondi crebbero, e vi fu motivo per non dubitare che crescano ancora; quindi è credibile che in quell'epoca in cui necessariamente dovrebbe essere protratto lo scadimento dei crediti antichi, non siano più a temere gli stessi danni che si temevano quando non si conoscevano ancora gli avvenimenti che succedettero poi.

Io quindi adesso esaminerò la legge senza fare nessuna diversità nei tempi che corrono; io la esaminerò come se i tempi che corrono fossero già abbastanza normali per poterla assecondare, e spiegherò le ragioni che mi farebbero in tempi normali preferire il progetto del Ministero a quello dell'ufficio centrale.

Primieramente, io lo preferisco perchè lo credo più morale; io credo assai più morale una legge che permette a ciascuno di stipulare liberamente l'interesse in ragione del diverso cambio che l'interesse deve avere secondo la diversità dei tempi, anzichè la legge la quale tassa l'interesse.

Non v'ha fra voi, o signori, nessuno certamente il quale possa credere che il tasso del 5, del 6 o del 4, fissato dalla legge, possa rappresentare sempre il valore del danaro; quindi, stabilendo questo tasso per autorità di legge, ed in certi casi questo tasso non rappresentando il valore vero del danaro, esso primieramente non è sempre giusto, e quando si verifica il caso che non sia giusto, cioè che non corrisponda al valor del danaro, s'incita l'opinione degli uomini a disprezzare la legge.

Noi abbiamo veduto, nella crisi che abbiamo passata adesso, i magistrati dichiarare valido l'imprestito fatto mediante la

consegna al pari delle cedole; questa consegna di cedole al pari equivaleva ad un interesse, in certi casi, del 18 per cento e, negli imprestiti a breve termine, anche del 20 per cento; eppure i magistrati si sono appigliati in certo modo al primo cavillo che venne loro innanzi per giustificarlo, perchè l'interesse fissato dalla legge non era giusto.

Se noi vogliamo fare una cosa che sia rispettata, a mio avviso, dobbiamo primieramente fare una cosa che sia giusta. Ora, la giustizia dell'interesse consiste in ciò solo che corrisponda al valore che il danaro ha nella giornata in cui si contrae il prestito; tolto questo unico elemento, vi ha ingiustizia, vi ha violazione dei diritti degli uni o degli altri. Vi ha di più: si dice che la legge è immorale, in quanto che, proclamata la libertà dell'interesse, qualunque interesse che si stipuli non costituisce più usura.

Ma io non credo che nessuno dei fautori della libertà dell'interesse abbia mai propugnata una simile sentenza; io sono certo che i più caldi fautori della libertà dell'interesse proclamarono sempre ad alta voce che chi fa usura, fa un atto riprovevole; ed è atto in tutto contrario ad ogni idea di onestà quello di un uomo il quale, nel giorno in cui l'interesse è al 7, prenda l'8; nel giorno in cui è al 4, prenda il 5, e così in ogni ipotesi; io non credo che mai in nessun tempo si sia, per parte di alcuni di quelli che professano il principio della libertà dell'interesse, manifestata l'idea di voler proclamare l'onestà dell'usura; come dissi, può darsi che qualche volta l'interesse contratto al 5 sia usurario, e questa tassa del 5, proclamata dalla legge, sia superiore assai al cambio che avrebbero gli interessi negoziati liberamente sulla piazza. Ora, io dico che, se vi ha qualcuno che proclami l'usura, sono quelli appunto i quali, volendo fissare la tassa, proclamano la coscienza dell'usura quando sta nella tassa.

La tassa degli interessi ha un altro effetto; essa diventa una guida, in un certo modo, delle contrattazioni. Noi abbiamo veduto nel nostro paese, dal 1814 in poi, in moltissime epoche gli interessi discendere al disotto assai, nelle contrattazioni un po' e spicue, del 3 per cento; ma in tutte le immense classi delle piccole contrattazioni di prestito, in tutti gli affari fatti dai piccoli proprietari, se noi ricerchiamo, ritroveremo sempre gli interessi contratti alla tassa eguale del 3 per cento, perchè la legge ha fuorviato gli affari, ha indotto in errore i contraenti, li ha condotti ad accettare un carico che è contrario alla natura delle cose; la legge, quand'è in questi termini, anzichè essere utile, riesce dannosa, immensamente dannosa alla massa dei mutuantii, e tanto più dannosa, in quanto che, mentre ha prodotto questi effetti quando gli interessi sarebbero stati favorevoli, troviamo all'opposto che, allorchando gli interessi per la natura delle cose, si sono elevati, quando l'interesse del 5 non è più il rappresentante del danaro, che tutti questi piccoli proprietari, quelli che sono nel maggior bisogno, quelli di cui maggiormente si deve preoccupare il legislatore, non hanno più trovato danaro; quindi dico che la legge è totalmente immorale, inquantochè fa pagare molto quando il danaro non vale, e non ne somministra quando il danaro vale molto.

Oltre a ciò consideriamo, per non entrare nelle questioni di pura teoria, le quali furono così ampiamente sviluppate dagli oratori precedenti, esaminiamo praticamente quale è la condizione de' mutuantii nel nostro paese. Io credo che si possano distinguere in due classi: gli uni rivestono questi due requisiti: presentano cioè responsabilità ed attitudine per fare gli affari loro bene; gli altri, o non presentano responsabilità, o non hanno la necessaria abilità per condurre

con frutto i loro affari. La prima classe che ho indicata, quella di coloro che presentano responsabilità ed attitudine, non hanno bisogno di alcuna legge.

Quando il denaro è ad un prezzo infimo, i ricchi proprietari ne trovano a prezzo conveniente, alla tassa che ne rappresenta, cioè, il vero valore, sia essa del 3, del 4 o del 5 per cento.

Quando ha un prezzo maggiore, non si arrestano alla prescrizione della legge, e piuttosto pagano il 6 ed il 7, che sottostare al danno di mancar di denaro.

L'altra classe che ho detto manca di responsabilità o di abilità. Noi tutti conosciamo che nel nostro paese essa non può trovare denaro che dai piccoli usurari, e questa classe è sempre stata sottoposta alle usure, ha sempre pagato in ferme palliate interessi usurari, e li pagherà sempre, qualunque legge noi possiamo fare. Io quindi dico che, in massima, la legge che regola gli interessi ha fatto male, perchè non produce nessun vantaggio. Non libera i piccoli, gli ignoranti dalle mani degli usurari, non fa che i ricchi paghino più o meno di quello che vale il denaro.

Io osserverò inoltre che mi pare che vi sia, a non fissar per legge gli interessi, una ragione superiore: io non credo in nessuna maniera che sia la legge quella che determina i galantuomini a fare gli prestiti ad un tasso piuttosto che ad un altro. Io credo che vi è un elemento più forte di questo, ed è la necessità in cui si trova ogni galantuomo di non sentirsi rimorsi nella propria coscienza, e in cui si trova ogni cittadino di poter camminare colla fronte alta, colla riputazione di un uomo onesto. Io suppongo un momento che emanì la legge che proclama la libertà dell'interesse, e dico che nessuno di voi sarebbe dopo questa legge disposto a prendere un interesse che fosse superiore all'interesse reale del corso della piazza, che ciascuno di voi ricuserebbe un interesse superiore, perchè, anche con l'abolizione della tassa, lo terrebbe per usurario e sarebbe preso da una confusione grandissima, da una vergogna, perchè sentirebbe nell'anima sua di aver fatto un'azione disonesta. Ora, ridomando, forse che, proclamando la libertà degli interessi, si perverte la coscienza individuale? Forse che, proclamando la libertà degli interessi, si tenta di persuadere che quello che era ingiusto, che quello che era disonesto, diventò giusto ed onesto? Mainò. Io credo che, proclamando la libertà degli interessi, non si vuole assolutamente dal legislatore che proclamare una cosa sola, cioè il legislatore proclama la sua incapacità a stabilire esso stesso gli interessi, proclama la sua incapacità a trovar formule che determinino quale può essere questa variazione giornaliera degli interessi.

Non proclama in nessuna maniera che sia lecito qualunque interesse; proclama che il solo elemento per fissar questo interesse è la massa delle contrattazioni; lo toglie dal dominio della legge, perchè riconosce che la legge non ha mezzi necessari per regolarlo. Io quindi per queste ragioni dichiaro che sono assai più disposto a riconoscere come progetto ben fatto quello del Ministero che quello della Commissione; e da questo progetto mi discosta una idea dell'articolo 4.

All'articolo 4 il progetto menziona che l'interesse resta facoltativo sino al 6 per cento. Ora, vedendo l'effetto che ha prodotto nel paese la menzione del 5 per cento, vedendo che questa menzione ha condotto un'immensa quantità di gente a pagare il 5 per cento, quando questo 5 per cento era superiore al valore del denaro, ho ragione di dubitare che il 6 sarà preso per norma da tutti quelli i quali credono di trovare nella legge una giustificazione al loro operato.

Io temo che non spingiamo i possessori di denaro, i quali spereranno di trovar sufficiente giustificazione nella legge a domandare sempre l'interesse del 6 come cosa lecita ed onesta. Questi non lo domanderebbero quando gli interessi fossero liberi, e il 6 fosse superiore assai al tasso corrente, perchè allora l'opinione pubblica, non trovando essi nella legge quell'appoggio, li condannerebbe troppo pacatamente. Io temo che questa menzione del 6 per cento produca un gravissimo danno a tutti i ricercatori di danaro e spinga all'immoralità. Quindi dichiaro che ammetterò volentieri il progetto del Ministero, e che vedo nel progetto della Commissione un principio a mali maggiori.

PRESIDENTE. Il senatore Della Torre aveva chiesto la parola.

DELLA TORRE. Messieurs, les graves dangers dont la loi qui nous est présentée menace le pays m'engagent, je dirai presque me forcent à solliciter l'honneur de vous entretenir quelques instants à chaque nouvelle séance; je regrette donc beaucoup, messieurs, de n'être pas doué de cette brillante éloquence qui est l'apanage de quelques-uns de nos collègues; de n'être pas doué de ce talent qui fait que même les personnes d'une opinion contraire entendent, non-seulement avec plaisir, mais souvent avec admiration les orateurs dont elles ne partagent pas les opinions. Messieurs, si l'éloquence me manque, et elle m'a toujours manqué, au moins le vif désir de contribuer autant que je puis à ce qui peut être utile à mon pays, et de combattre ce que je crois devoir lui être nuisible, ne me manquera jamais.

Messieurs, la loi qui nous a été proposée par le Ministère a été soutenue par différents motifs dont aucun ne m'a paru fondé. On nous a parlé de la crise commerciale qui a désolé l'Amérique et l'Europe il y a environ une vingtaine d'années; mais, messieurs, ce n'est pas la loi qui fixe le taux de l'intérêt qui a le moins du monde contribué à ce désastreux événement; les Etats-Unis d'Amérique possédaient une Banque fort prospère, qui jouissait d'un très-grand crédit, non-seulement en Amérique, mais encore en Europe. Ce fait déterminait les Etats particuliers à établir chacun chez eux une Banque particulière. Il y avait alors 21 Etats; tout d'un coup on a créé 21 Banques dans l'Amérique; mais les capitaux américains n'ont pu suffire pour alimenter ces vingt-et-une Banques. L'Europe est venue à leur aide; les capitalistes anglais surtout, les capitalistes hollandais, belges et français ont prêté à l'Amérique. Mais la concurrence que se faisaient les Banques américaines, qui s'élevaient à vingt-deux, savoir la Banque centrale et les vingt-et-une Banques particulières, ont fait fléchir ces établissements qui bientôt firent banqueroute les uns après les autres, en ruinant l'Amérique et en portant un grand coup au commerce européen. Les Anglais furent compris pour six cents millions dans cette banqueroute, les Hollandais, les Belges, les Français pour des sommes considérables; il en est résulté une perturbation générale dans la situation de l'Europe financière, et il a fallu plusieurs années avant que les affaires commerciales reprissent un cours régulier. Vous voyez, messieurs, que cela n'a absolument rien à faire avec le taux des intérêts.

On nous a cité un autre fait: c'est qu'en France, à l'époque de la révolution, quand elle était le plus ardente, on a aboli le taux de l'intérêt et donné complète liberté de faire l'usure; cet état de choses n'a pas été aperçu, car la France était alors plongée dans le chaos, dans le sang et l'anarchie; mais la crise sociale s'est calmée et tout a marché régulièrement, surtout depuis que Napoléon avait été nommé premier consul, et qu'il gouvernait la France avec sa

main ferme et habile, comme il l'a fait pendant tout son règne et dans cette circonstance. L'ordre était rétabli; cependant l'usure continua jusqu'en 1807; elle dura donc pendant douze ou treize ans. Les cinq dernières années la France jouit de la tranquillité, et c'est alors, en 1807, que l'empereur Napoléon I^{er}, sur l'avis unanime de son Conseil d'Etat, proscrivit l'usure, qu'il considéra comme un délit, et il soumit à des peines très-graves ceux qui seraient reconnus coupables de ce délit; dans certains cas, lorsque l'usure arrivait à un certain taux, la peine allait jusqu'aux travaux forcés, et cette loi existe encore en France. Cependant, nos ministres nous disent, cinquante ans après, que cette loi qui permettait l'usure n'a produit aucun inconvénient, qu'au contraire, elle contribua à la prospérité de la France. Messieurs, j'en appelle au bon sens de chacun: Napoléon I^{er}, son Conseil d'Etat, composé des hommes les plus remarquables, ont vu et jugé, au bout de treize ans, les effets de la loi, et nos ministres viennent nous dire, cinquante ans après, que la loi a été utile à la France!

Messieurs, qui a raison? Est-ce Napoléon et son Conseil d'Etat qui disent, en 1807, que l'abolition du taux de l'intérêt a été nuisible à l'agriculture, au commerce, aux familles? Est-ce que ce sont nos ministres qui disent, en 1856, que l'abolition du taux de l'intérêt a été une chose avantageuse à l'agriculture, au commerce, aux familles? Qui a raison, messieurs? Quant à moi, je n'hésite pas à prononcer; je n'écoute pas nos ministres et je donne pleine confiance à Napoléon et à son Conseil d'Etat. En conséquence, je déclare que je voterai contre la loi qui nous est présentée.

Je crois en outre, messieurs, que cette loi est aussi nuisible aux finances de l'Etat. J'ai été fort étonné d'entendre M. le ministre des finances parler en faveur de cette loi. Je suppose que nos effets publics soient à 82 francs, ce qui porte l'intérêt annuel au 6 pour cent environ; mais si vous donnez pleine liberté à l'emploi des capitaux, un grand nombre de personnes vendront leurs effets publics pour placer leur argent au 12, au 18, au 24 pour cent; nos rentes tomberont, peut-être, à 72 ou 73 francs, et cela au moment même où M. le ministre des finances se rend à Paris pour assister aux conférences et contracter un emprunt qu'il a déclaré lui être absolument nécessaire. Voyez, messieurs, quelle différence! A présent nos fonds sont à 82 francs; si l'on apprend qu'ils sont tombés à 73, il en résultera pour nous une perte de plusieurs millions, car, comme on ne prête jamais au taux réel, on nous offrira alors de l'argent à 68; les banquiers veulent gagner quelque chose. Cette loi, messieurs, manque d'opportunité; maintenant que les intérêts de l'Europe vont être débattus dans les conférences de Paris, il nous serait très-utile, à nous, petite puissance, d'y jouir d'une considération méritée.

Que dira-t-on de nous quand nous arriverons avec une loi favorable à l'usure, à l'usure flétrie par l'Europe entière; quand on verra que ce que tout le monde blâme en Europe, nous l'approuvons? Que pensera-t-on d'un Gouvernement qui permet ce que toute l'Europe regarde comme une chose qui doit être prohibée, qui encourage et protège ce qu'ailleurs on appelle délit et ce qu'on punit des peines les plus fortes? S'il n'y avait que cette considération, messieurs, elle serait plus que suffisante pour me déterminer à repousser ce projet de loi; mais il y a plus, cette loi, ainsi que l'a dit un de nos honorables collègues, développera chez nous l'immoralité. Je veux croire qu'au commencement les gens seront encore retenus par un sentiment de pudeur, mais à mesure que l'on verra que ceux qui n'ont pas cédé à ce sentiment

de pudeur ont gagné beaucoup d'argent, le désir de s'enrichir l'emportera, et comme les capitalistes veulent toujours gagner, s'ils ont débuté à prêter au 18, au 24 pour cent, ils arriveront bientôt à prêter au 30 et peut-être au cent pour cent; cela serait légal, ils pourraient le faire, et dans ce cas le tribunal devrait condamner l'emprunteur qui refuserait d'acquiescer ce taux énorme d'intérêts. Cette loi est antimorale et antipolitique, je crois qu'il y a peu de lois qui puissent causer un dommage semblable à celui que celle-la rendrait au pays.

Je sais, messieurs, que le commerce est dans des conditions particulières; quant au commerce, je m'en rapporte à l'avis des très-honorables banquiers nos collègues qui connaissent mieux que moi les intérêts et les besoins du commerce. S'ils croient que pour le commerce la liberté complète est utile, je n'y verrais pas de difficultés, parce qu'elle s'appliquerait à des hommes qui ont une grande habitude de spéculer. Si les commerçants empruntent au taux de 20 pour 100 c'est qu'ils ont la certitude de gagner 30 et 35 pour 100. Mais pour tout ce qui ne touche pas au commerce, je persiste à demander que le taux d'intérêt soit fixé par la loi parce que nous nous trouverons en harmonie avec tous les Etats de l'Europe dans un moment où cette harmonie peut nous être utile autant que pourrait nous être défavorable le sentiment contraire. Il faudrait rejeter la loi proposée par le Ministère et celle qui a été proposée par la Commission, car elles se ressemblent tellement qu'elles ne valent pas mieux l'une que l'autre. J'espère, messieurs les sénateurs, que vous les repousserez toutes les deux et que vous voudrez que le taux de l'intérêt soit légalement déterminé pour ce qui concerne les personnes qui ne sont point adonnées au commerce.

MAKSTRI. Rendo grazie all'ufficio centrale di essersi occupato del prestito di negoziante con uno non negoziante, come io gliene faceva la preghiera nel mio discorso. Mi riservo di fare qualche osservazione quando si discuterà l'articolo 3, per non prolungare la discussione. Ma ora dirò poche parole in replica alle obiezioni che mi riguardano dell'onorevole senatore Giulio.

Ho dimostrato che il principio della libertà di commercio è principio razionale che ammette eccezioni comandate dalla politica, dalla morale, o da considerazioni economiche, citando l'autorità del Rossi.

L'onorevole senatore Giulio ha risposto che queste cose si sapevano, o le sapeva, e io non ne dubito, e che non era necessario per avventura il dimostrarle; ma poi passa sopra alle conseguenze, e sostiene che bisogna far luogo in modo assoluto a tutti i principii di libertà, che è quanto dire escludere tutte le eccezioni. Dunque si ammettono le premesse, e si negano le conseguenze. E così egli combatte la parte fondamentale del mio discorso.

Ho dimostrato che il libero scambio, il quale non è se non il principio della libertà di commercio applicato alle dogane, non si è applicato in tutta la sua estensione, ma viene ristretto nella pratica applicazione; poichè non ha atterrate tutte le barriere, ma solo alcune, e le altre si è contentato di abbassarle. A questo gravissimo argomento l'onorevole senatore non ha dato risposta. Non è che io pretenda ch'egli desse risposta ad ogni mio argomento; ma ciò osservo per mettere in avvertenza il Senato che a tale argomento non si è data risposta.

Per dimostrare che il legislatore soccorre e protegge il cittadino quando soffre lesione ne' contratti, e l'economia non se ne lagua, ho citato la legge che rescinde la vendita quando

il venditore è lesa oltre il 50 per 100; che soccorre al prodigo quando è lesa da chi abusa della sua disgraziata tendenza alla dispersione delle sue fortune; e questa disposizione è d'accordo colla economia la quale ravvisa la prodigalità funesta ai capitali e all'industria, come dice il Say. E dai detti esempi io deduceva che la stessa protezione deve accordarsi al mutuatario lesa dall'usura, poichè la condizione dei due contraenti non è eguale, il mutuante fa il contratto quando gli piace, il mutuatario, stretto dal bisogno a farlo, subisce la legge che quegli gli impone.

Il chiarissimo senatore, quanto alla lesione della vendita, cita la risposta di un egregio magistrato mio amico, data all'onorevole senatore Di Montezemolo, col quale ho comune lo stesso argomento.

La risposta adunque che mi si contrappone è che nella vendita delle cose mobili il Codice non ammette rescissione per motivo di lesione. Ora il danaro è mobile. Dunque la lesione non vuol considerarsi nel prezzo del danaro; e il legislatore è in armonia con se stesso, se non vi provvede.

Ma con tale argomento io intendeva a dimostrare che il motivo che mosse il legislatore a rescindere la vendita era la lesione. Ora la lesione vi è nell'usura, dunque il legislatore ha lo stesso motivo di provvedere, come provvede colla tassa. Nella lesione del venditore oltre il 50 per 100, la legge ordina la restituzione del fondo o il supplimento del prezzo; e nella lesione degli interessi oltre il 5 o 6 per 100, la legge ordina la restituzione degli interessi eccessivi. L'argomento mi pare pienamente logico. A provare che il legislatore accorda la sua protezione in altro caso di lesione io citava la legge dell'interdizione del prodigo.

L'onorevole senatore per dar colore alla sua risposta, ai prodighi aggiunge i mentecatti. Ma i mentecatti non sono capaci di consenso, ma ne sono ben capaci i prodighi; ai primi soccorre il diritto naturale, e i loro contratti son nulli per se stessi; ma pei secondi onde annullare i loro contratti fu necessario il concorso della legge, e i contratti anteriori alla protezione accordata sono validi.

Sono dunque sotto la protezione della legge con pace dell'economia i prodighi e i venditori di stabili che sieno lesi, e così vi è per lo stesso motivo di lesione, ed è giusto che vi sia, il mutuatario lesa dall'usura.

Alla legge inglese sul prestito io opponeva l'esempio del sistema contrario di Francia, e mi pareva opportuno, perchè, essendo legge di circostanza, vi è più analogia di circostanze tra noi e la Francia, che tra il Piemonte e la Gran Bretagna.

L'onorevole senatore rispondeva che i danni avvenuti nei tempi successivi al 1789 per leggi favorevoli alla libertà, non sono tutti dovuti all'usura, ma a ben altre cagioni. E in questo sono d'accordo con lui. Ma l'usura vi aveva la sua gran parte, come risulta dalle discussioni del Codice e della citata legge.

Egli poi pretende che la legge del 3 settembre 1807 non abbia scemate le usure, e che i vantaggi economici che se le attribuiscono si sono ottenuti senza la sua influenza.

Ma egli s'arresta al 1807: egli non parla del 1836, non del 1850, in cui la libertà degli interessi fu proposta altre due volte, e fu solennemente respinta.

Gli uomini sommi che ebbero parte alla legge credettero che la libertà degli interessi temperata dal limite della tassa aveva prodotto del bene e che ancora ne produrrebbe, e io confesso che a questa testimonianza ho piena fede.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore De Margherita.
DE MARGHERITA. Occupato, come voi ben sapete, o

signori, nella disamina di una legge, di un'indole assai diversa dalla presente, era mio proposito di non prendere parte alla discussione di questo progetto. Ora però sembrami di dover rompere il silenzio, non per rientrare nella discussione, la quale mi pare esaurita, ma per toccare un punto che si accennò sul principio della discussione medesima e che finì per essere di poi trasandato; principio nel quale io riconosco un grado non lieve d'importanza.

Il punto del quale io mi propongo di ragionarvi con tutta brevità, si è l'allegazione che si è fatta della legislazione pontificia, quasi che questa aiutasse e favorisse il sistema ministeriale, cioè la libera contrattazione in materia di interesse.

Se ciò fosse vero, avrebbe senza dubbio un grado di non poca rilevanza, imperocchè non potrebbe non destare un senso di meraviglia il vedere che la curia romana, la quale sempre combattè la legittimità dell'interesse anche ridotto a termini discreti, sia quindi trascorsa a permettere la libera contrattazione dell'interesse, ad abbandonarne la misura alla volontà dei contraenti. Ma così, in senso mio, non procede la bisogna in riguardo alla legislazione pontificia.

Io non ebbi agio di fare le opportune ricerche che sarebbero state necessarie per entrare nei particolari di quella legislazione, mi vedo quindi ridotto al partito di prendere quella legge quale a voi venne presentata, e di ragionarvi sopra.

Si disse che, secondo la legislazione pontificia, si poteva esigere un interesse superiore al comune, quando si dimostrasse, anche solo coll'attestazione di un agente giurato di cambio, che il creditore avrebbe potuto ritrarre dal mutuo quel vantaggio che risponda allo stipulato interesse. Ritenuti questi termini della legge, che venne additata a sostegno del sistema del progetto ministeriale, mi pare che risulti manifestamente da ciò che la legge pontificia è lontana dall'approvare una libera contrattazione d'interesse; imperciocchè essa non permette di andar oltre i termini comuni, salvo consti che il creditore avrebbe potuto avere altrettanto, contraendo il mutuo con altri, che non con quello col quale venne concluso.

Per dare una giusta idea, un adeguato giudizio sulla legislazione pontificia a questo riguardo, io sono d'avviso dovervi ben distinguere il principio su cui quella riposa, dal modo in cui si suppone essere applicata.

Quanto al principio, se si concede al mutuante di oltrepassare i termini dell'interesse comune allorchè egli dimostri che avrebbe potuto essere altrettanto avvantaggiato stipulando il mutuo con altri che col mutuatario col quale trattò, egli è evidente che questa legge non riposa sopra altro principio, non si asside sopra altra base, se non su quella della teoria del danno emergente e del lucro cessante.

Effettivamente questi pochi termini, di danno emergente e di lucro cessante, racchiudono in sé tutti quegli elementi dell'interesse i quali furono con molta faccondia schierati innanzi dal presidente del Consiglio dei ministri. L'interesse è destinato a rifare il danno che si sente da chi si priva del proprio capitale e del lucro che egli perde consentendo che di questo capitale si vantaggi il mutuatario invece del mutuante medesimo.

Se adunque su queste basi riposa, come non può essere altrimenti, la legislazione pontificia, il principio su cui essa è fondata non può essere contestato, perchè anche coloro i quali sono più avversi alla legittimità di questo interesse ammettono che fino a quella misura nella quale il creditore scapita, per un lucro che avrebbe potuto ritrarre dal suo capitale, gli è lecito di riscuotere un interesse. Ma, se questa

legislazione pontificia dal lato del principio non può essere giustamente combattuta, può ben esserlo dal lato della sua esecuzione.

Pecca, a mio senso, la legislazione pontificia in quanto riflette la sua esecuzione, perchè essa apre l'adito alle singolari indagini sul più o meno di danno che abbia il mutuante risentito dal mutuo. Meglio sarebbe di adottare la norma che è generalmente nei paesi civili abbracciata, quella cioè di prendere una media tra il più che potrebbe ritrarre un creditore con maggior interesse ed il minimo che potrebbe avere con un interesse minore. Da questa media possono bensì i contraenti risentire qualche danno. Il creditore riscuoterà meno di quello che potrebbe riscuotere da un altro, ed il debitore pagherà più di quello che dovrebbe pagare; ma queste differenze, che non sono poi tanto grandi, si compensano vicendevolmente, e resta giusta la media.

Un altro capo poi, dal lato del quale la legislazione pontificia può essere giustamente censurata, quello si è di rimettersi, per la prova del maggior danno emergente e lucro cessante, che autorizza la riscossione di un interesse superiore, al detto di una sola persona, la quale può essere facilmente indotta in errore o tratta in inganno.

Se, quindi, la legislazione pontificia può considerarsi come peccante da questi due ultimi lati della sua esecuzione, io non so come si possa fondatamente proporsene l'adozione in altro paese.

Non si può negare erianco che questa legge riposi sopra un principio incontrastabile, vale a dire sulla necessità naturale e legittima di rifare in parte il mutuante dello scapito che prova nell'offrire ad altro il suo capitale, nel privarsi del vantaggio che egli potrebbe ritrarne, concedendo questo capitale ad altri o altrimenti impiegandolo.

Egli è dunque giusto quello che io dico, che male a proposito la legislazione pontificia viene invocata a sostegno del progetto ministeriale: poichè è erroneo che con essa, ridotta anche ai termini nei quali viene presentata al Senato, si favorisca la libera contrattazione dell'interesse; che si tolga ogni freno alla stipulazione dell'interesse; che si permetta ai contraenti di portare l'interesse a quel sommo grado che loro piaccia di stabilire.

Non è poi soltanto perchè manchi al sistema ministeriale l'appoggio della legislazione pontificia, siccome parmi di avere dimostrato, ma perchè molti scrittori ed economisti distinti appoggiano l'opinione contraria a quella del Ministero, e fanno temere gravi disordini provenienti dall'adozione delle nuove proposte del Ministero che io dichiaro di aderire di preferenza al sistema dell'ufficio centrale, che non a quello governativo.

PRESIDENTE. Domando al Senato se intenda di chiudere la discussione generale.

Chi vuole che sia chiusa si levi.

(La discussione generale è chiusa.)

Darò lettura de' vari articoli di cui si compone il progetto di legge secondo il sistema ministeriale, e quindi rileggendo ciascun articolo, vi contrapporrò quelli proposti dall'ufficio centrale.

Il progetto di legge del Ministero è così concepito:

« Art. 1. L'interesse è legale o convenzionale;

« L'interesse legale è fissato dalla legge, ed ha luogo nei casi in cui l'interesse è dovuto e manca una convenzione che ne determini la misura.

« L'interesse convenzionale deve essere determinato per iscritto, e non è regolato dalla tassa legale.

« Art. 2. Gli interessi che non sono pagati a tempo possono

per patto espresso in iscritto produrre altri interessi convenzionali.

« In difetto di scrittura non è dovuto sugli interessi scaduti altro che l'interesse legale dal giorno che se ne fa la domanda in giudizio.

« Nelle materie commerciali l'interesse sugli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

« Art. 3. Per debiti non commerciali gli interessi scaduti non possono produrre interesse nè per convenzione nè per dimanda in giudizio, se non quando la loro somma eguagli almeno quella d'una intera annata sulla sorte principale.

« Art. 4. Sono abrogati gli articoli 1936 e 1937, non che la prima parte dell'articolo 1245 e l'alinea dell'articolo 1942 del Codice civile, l'articolo 517 del Codice penale e qualunque altra disposizione contraria alla presente legge. »

Ora rileggerò l'articolo 1. Esso si divide in tre parti: la prima enunziativa: « L'interesse è legale o convenzionale. »

Quindi la parte determinativa: « L'interesse legale è fissato dalla legge ed ha luogo nei casi in cui l'interesse è dovuto, e manca una convenzione che ne determini la misura. »

Si aggiunge un terzo paragrafo: « L'interesse convenzionale deve essere determinato per iscritto e non è regolato dalla tassa legale. »

L'ufficio centrale, mantenendo la prima parte di questo articolo conforme a quella del Ministero, cambiò la seconda senza alterarne il senso e la sostanza; e solo nella terza parte recò mutazioni sostanziali al progetto ministeriale.

Essa direbbe invece: « L'interesse convenzionale dovrà apparire dall'atto stesso del mutuo, nè sarà ammessa alcuna prova diversa. »

Dalla lettura dei due articoli risultando evidentemente che in quanto alla prima parte, ai paragrafi 1 e 2, non vi è contraddizione fra il tenore dell'articolo proposto dall'ufficio centrale e quello del Ministero, io penso che il Ministero non avrebbe difficoltà di mutare l'indicativo nel soggiuntivo e viceversa.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Aderisco.

PRESIDENTE. Si potrà mettere ai voti il paragrafo 1 dell'articolo, poi la seconda parte, e quindi si verrà alla terza.

PLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sulla prima parte?

PLANA. Dovessi parla dell'interesse legale o convenzionale.

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

PLANA. Non so se in questo articolo non sia necessario di distinguere gli interessi che sono stipulati per un numero fisso di anni, oltre al qual termine la restituzione del capitale è patto espresso, dalle annualità che si pagano per l'estinzione del capitale. In questo secondo caso il numero degli anni dipende dall'interesse. Vuolsi pertanto dichiarare che le annualità saranno regolate sull'interesse convenuto fra le parti. Ed allora diventa patente il danno che questa legge prepara a chi vi si assoggetterà con poca scienza di aritmetica. I Governi, in particolare, dovranno fissare i loro così detti *amortissements* in una maniera che un tale effetto sia reale conseguenza della causa inerente allo stabilito interesse.

PRESIDENTE. Qui non si tratta di regolare la sorte dei contratti, ma solamente si dichiara che vi può essere interesse legale e interesse convenzionale, la sorte delle annualità potrà essere regolata dagli altri articoli.

Metto dunque ai voti questa prima parte dell'articolo.

« L'interesse è legale o convenzionale. »

Chi approva questa prima parte si alzi.

(È approvata.)

Leggo la seconda parte dell'articolo, giusta la compilazione dell'ufficio centrale.

« L'interesse legale è determinato dalla legge e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto, e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura. »

Chi approva questa seconda parte voglia alzarsi.
(È approvata.)

Vengo alla terza parte, che dice:

« L'interesse convenzionale dovrà apparire dall'atto stesso del mutuo, nè sarà ammessa alcuna prova diversa. »

Questa è la redazione dell'ufficio centrale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io proporrei che invece di « L'interesse convenzionale dovrà apparire dall'atto stesso del mutuo, » si dicesse: « dovrà risultare per convenzione scritta. »

Due sono i motivi per i quali io credo che dovrebbe farsi questo cambiamento: il primo si è che dai termini in cui è concepito quest'ultimo paragrafo si potrebbe credere che questa legge contempra unicamente i contratti di prestito e non si estenda alle altre stipulazioni di interessi, mentre noi intendiamo anche comprendere gli interessi degli altri obblighi, come gli interessi del prezzo di una vendita, ecc.; il secondo si è perchè impedirebbe che, dopo essersi contratto un mutuo od altra obbligazione qualunque portante interesse, le parti addivengano ad un successivo accordo per cui, senza fare un nuovo contratto, accrescano o diminuiscano la sola rata dell'interesse a seconda delle variazioni che saranno seguite nel corso degli interessi.

GIOLA, relatore. Sentito il parere anche dei miei colleghi, dichiaro che l'ufficio centrale aderisce alla mutazione proposta dal signor ministro.

CATALDI. Proporrei un'aggiunta a questo paragrafo per mettere in salvo quanto è prescritto per legge in materia di commercio.

Le contrattazioni commerciali possono, secondo la legge, essere provate con testimoni: ora, se si adotta che l'interesse convenzionale debba apparire da scritto, ne avverrà che le contrattazioni commerciali debbano farsi tutte per iscritto; epperò io proporrei di aggiungere le seguenti parole: « Salvo quanto è prescritto dalla legge in materia di commercio. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero aderisce a quest'aggiunta.

SICCARDI. Noi abbiamo creduto bene di adottare che l'interesse convenzionale dovesse apparire da scritto per l'utile scopo di porre un freno all'esagerazione della stipulazione di questo interesse.

È vero che attualmente quest'obbligo non c'è; ma attualmente anche per gli interessi commerciali c'è un limite: ora siccome questo limite sarebbe tolto, e perciò i commercianti sarebbero salvi da qualunque punizione in questa materia, noi abbiamo creduto che vi si potesse surrogare una specie di punizione morale coll'obbligarli a fissare per iscritto l'interesse che pretendono. Egli è certo che qualche volta il pudore tratterrà un discreto negoziante dal fare certe stipulazioni che incontrerebbero la disapprovazione dell'opinione pubblica.

CATALDI. Sarà ottima l'intenzione dell'onorevole senatore Siccardi, ma bisognerebbe allora pervertire tutto il sistema fin qui praticato in materia di commercio.

SICCARDI. In gran parte la legge dice bene che certi contratti in materia commerciale non possono farsi che per iscritto; anzi per alcuni ci vuole l'atto autentico, e con ciò non vi è l'intervenzione di prova.

CATALDI. Sì, ma se l'obbligo di provare un interesse qualunque deve dipendere dallo scritto, come si farebbe ciò in un atto, in una operazione commerciale in cui l'operazione principale si può provare per testimoni?

SICCARDI. Vuol dire che allora avranno luogo solamente gli interessi legali.

CATALDI. No, perchè l'obbligazione può portare l'interesse a diversi gradi. Per esempio, quando uno cede una mercanzia a un compratore da pagarsi dentro un determinato spazio di tempo, l'uno e l'altro pattuiscono l'interesse: possono pattuire al quattro, al cinque, al sei, secondo che credono.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io sento tutta la gravità dell'osservazione fatta dall'onorevole senatore Siccardi; sento che, togliendosi, come si diceva, il freno che la legge attuale stabilisce nella fissazione delle rate degli interessi, possa sembrare opportuno di sostituirvi, come egli ora diceva, un altro freno nell'obbligare le parti che stabiliscono un interesse eccessivo a fare la cosa palese. Ma per altra parte io sento pure quanto potrebbe essere grave lo estendere questa disposizione a tutte le obbligazioni commerciali; perchè, come notava l'onorevole senatore Cataldi, ciò arrecherebbe un pregiudizio grandissimo al commercio, e forse uno sconvolgimento nelle massime e nelle abitudini ricevute nelle contrattazioni commerciali; giacchè in commercio i contratti possono anche essere fatti verbalmente, e se si approvasse l'articolo nei termini nei quali è concepito, ne verrebbe che anche nelle materie commerciali non si potrebbe mai stipulare alcun interesse, salvo che fosse in iscritto.

Mi pare che vi sarebbe una via di conciliazione tra le due opinioni; il paragrafo terzo dell'articolo in discussione potrebbe redigere nei seguenti termini:

« L'interesse convenzionale, quando eccede la rata legale, dovrà, ecc. »

Mi pare che in tal guisa sarebbero conciliati i due interessi.

CATALDI. In tal caso non sarebbe ancora stabilito che si potesse convenire liberamente.

COTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Colta ha la parola.

COTTA. Questa questione, a mio avviso, è del tutto oziosa; perchè non si dà in commercio veruna obbligazione che sia contratta per un tempo avvenire e che porti un interesse, la quale non sia fra ventiquattr'ore redatta in iscritto.

Di tutti i contratti che debbono avere un risultato consecutivo, il sensale nelle ventiquattr'ore dà una copia che è firmata dalle parti.

Dunque risulta generalmente da tutte le contrattazioni quale sia l'interesse convenuto.

Se si tratta di merci che si vendono a qualche termine, si dà un conto secondo l'articolo di cui si tratta od a chi le rimette od a chi le riceve; e vi si spiegano le scadenze, l'interesse convenuto, tutte insomma le condizioni del contratto.

Ordinariamente non sono che i contratti che si eseguono da un momento all'altro per la tradizione immediata del danaro, o della merce, o del titolo di rendita, o di quelli d'azioni, che non si fanno per iscritto, ma per tutto il resto tali convenzioni risultano sempre per iscritto.

DE FERRARI. Io non credo che sia vero che tutte le convenzioni commerciali si facciano per iscritto; basta avere abitudine pratica in queste operazioni per sapere che quasi tutte sono verbali; basta prendere il Codice di commercio per vedere che la prima prova dell'operazione commerciale è la prova testimoniale. Invano si ricorre alla scritturazione

dei libri dei mediatori. Questi sono principii di prova, ma non sono una convenzione. La convenzione scritta è quella che emana dalle parti contraenti, che è dalle medesime sottoscritta. Ora le note dei mediatori non sono che memorie poste sui loro registri, memorie le quali possono essere prodotte innanzi ai tribunali commerciali, che vi possono prestare fede; ma vi prestano fede come indizio, come prova, come una specie di testimonianza scritta. Tutte le vendite di mercanzie, quasi tutte le operazioni di commercio si fanno verbalmente.

Premessa questa dichiarazione, devo inoltre osservare che non potrei aderire alla proposta dell'ufficio centrale.

L'ufficio centrale è conseguente a se stesso, è logico, ma egli ritiene il paragrafo 3 dell'articolo 1 come se parlasse di soli contratti di mutuo; e fino ad un certo punto io non avrei difficoltà a concedere che, se questo paragrafo dovesse restringersi a parlare dei soli mutui, anche i commercianti, quando contraggono mutui, dovessero farli per iscritto; ma siccome aderisco pienamente alla proposta fatta dal Ministero, accettata dall'ufficio centrale, di togliere da questo paragrafo la locuzione del mutuo e di sostituirvi la frase generica di convenzione, che abbraccia tutte le convenzioni possibili, cominciando dalla vendita e passando alle altre, così il Senato resterà convinto che l'obbligare a far risultare la tassa degli interessi per iscritto è lo stesso che obbligare a far risultare per iscritto tutte le convenzioni commerciali.

Il senatore Cataldi, pratico delle materie di commercio, ha osservato che spesso e quasi sempre in commercio si vende a credenza. Ora vi è un negoziante che compra grano o seta a credenza per mesi 6. Questa convenzione, secondo la legge e l'uso commerciale, si fa verbalmente, e si prova per testimoni: accessorio di questa convenzione è l'interesse della mora, l'interesse che deve decorrere sopra questo prezzo che il compratore deve perchè ritira la merce, e ne pagherà il prezzo fra sei mesi: quest'interesse sarà del 5, del 7, del 10. Si deve stabilire questa tassa d'interessi per iscritto: ecco l'assurdo. Il contratto principale della vendita sarà verbale; il contratto accessorio, quello che cade semplicemente sulla tassa dell'interesse dovrà essere scritto.

Ma è egli mai possibile che un contratto accessorio non rivesta la natura del principale; che la parte accessoria non debba essere dimostrata con quel genere di prova con cui si dimostra il contratto principale?

Per questo motivo io credo che debba approvarsi la proposta del senatore Cataldi.

COTTA. Il preopinante o non ha inteso o almeno non ha potuto intieramente comprendere quanto io ho detto, che cioè, in tutti i contratti che hanno un seguito, il sensale nelle 24 ore presenta il contratto alla firma delle parti contraenti sì che risulta sempre per iscritto l'obbligazione che c'è.

Il contratto è verbale, ma non dura mai più che 24 ore: quando vi sono merci da rimettere, o titoli o cambiali da pagare, o qualsiasi altra obbligazione, il sensale presenta nelle 24 ore lo scritto dove sono le condizioni tutte del contratto, cui le parti firmano, ritirandone ciascuna una copia.

SICCARDI. Proporrei un temperamento di conciliazione. Questa disposizione, come tutti sanno, è tolta dal Codice civile francese, è interpretazione costantemente data a quella disposizione del Codice civile francese che l'obbligo della scrittura non esiste, salvo quando si stipulano interessi superiori alla tassa legale nei pochi casi in cui c'è permesso dalla legge.

Quindi io direi che, tanto pei prestiti commerciali, come per quelli non commerciali, l'obbligo della riduzione in iscritto

della stipulazione degli interessi venisse limitato ai casi in cui questi interessi eccedono la tassa legale: così si ridurrebbe in formola legale ciò che è stabilito dalla giurisprudenza francese.

CATALDI. Qui veramente non si parla soltanto di prestiti. L'alinea parla d'interesse convenzionale, e dice: « dovrà questo apparire dall'atto stesso del mutuo, nè sarà ammessa alcuna prova diversa. »

Ora quest'interesse convenzionale nelle operazioni di commercio si contrae senza che sia passata scrittura alcuna.

GIOIA, relatore. Io dirò qui un'opinione mia tutta personale. Io credo che l'articolo 1 non si debba estendere oltre i termini coi quali è stato espresso.

Nell'articolo 1 si parla del mutuo, e non si parla di altro che del mutuo, sia in materia civile, che in materia commerciale: ora entro i termini del mutuo io credo che non vi sia nessun inconveniente, e sia anzi conforme alle idee ricevute, che l'interesse venga constatato per iscritto.

Con ciò io credo che non si escludano le pratiche, le consuetudini, le massime proprie del commercio in quegli altri contratti che propriamente e formalmente non siano di mutuo.

Epperò, ritenendo l'articolo entro i termini anzidetti, io credo che non ci inganniamo imponendo l'obbligo di mettere per iscritto l'interesse che si sia convenuto nel modo stesso che già fu prescritto dal Codice francese.

Io proporrei pertanto che l'articolo non fosse punto mutato da quello che è, perchè, ripeto, ritenendolo nei suoi termini, credo che non si nocca per nulla alle altre regole e consuetudini che sono proprie della giurisdizione commerciale.

PRESIDENTE. Il presidente non vuol entrare nel merito della discussione, perchè ciò non gli spetta; ma crede, solo per rendere più chiara la questione, acciò ciascuno possa, nel dare il suo voto, saper bene quello che si fa, di osservare che il signor relatore, in questa spiegazione, mediante la quale il disposto dell'articolo 1 riguarderebbe unicamente il mutuo...

GIOIA, relatore. (Interrompendo) Il mutuo propriamente detto.

PRESIDENTE... non ha aggiunto se altrove sarà regolato, come debba risultare tale interesse quando si tratterà delle convenzioni commerciali. Negli articoli non se ne parla.

Io credo bene che il Senato sia posto in avvertenza che, intendendo l'articolo 1 in questa parte terza come l'intende l'onorevole relatore, non resterà nelle altre parti della legge, qual è proposta, regolato il modo di far risultare l'interesse.

Il senatore Cataldi riduceva la sua proposta a questi termini, che, cioè, mantenendo la redazione suggerita dal signor ministro, a cui credo si riferisca, alle parole « che debba risultare da convenzione scritta, » si aggiungessero quelle « tranne le materie commerciali in cui proseguiranno ad osservarsi le leggi e consuetudini commerciali. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

CATALDI. Bisognerebbe escludere che in commercio un negoziante non possa prestare ad un altro commerciante senza bisogno di prova scritta. Questo fatto secondo la legislazione attuale si potrebbe provare per testimoni.

Ora, se noi non poniamo la clausola da me proposta, non si potrebbe provare. Io dico che, secondo questa dicitura, si impedirebbe ad un negoziante di poter provare per testimoni un prestito di danari fatto ad altro negoziante. Io credo che, per regola generale, nel Codice civile all'articolo delle prove, che non mi ricordo qual sia, è detto « salvo quanto prescrive la legge nelle materie commerciali. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non ho difficoltà...

GIÒIA, relatore. (*Interrompendo*) Domando di fare una brevissima osservazione, ed è che il dettato dell'ufficio centrale è perfettamente uguale a quello che ebbe già a fare il Ministero, perchè il Ministero ha detto nel suo progetto « L'interesse convenzionale deve essere determinato per iscritto, » e noi diciamo « per convenzione scritta. » Questa è tutta la differenza. Epperò, essendo d'accordo il Ministero e l'ufficio centrale, parrebbe che il concetto della legge non dovesse omai subire ulteriori modificazioni.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. A seguito delle spiegazioni date in ultimo luogo dall'onorevole relatore, le proposte intorno a questo terzo paragrafo dell'articolo 1 sarebbero tre:

L'ufficio centrale vorrebbe che si mantenesse il paragrafo nei termini in cui è stato da esso proposto.

L'onorevole senatore Cataldi invece vorrebbe che si giungesse al fine di questo paragrafo « tranne i casi in cui sia altrimenti provvisto pel commercio. »

Io ho avuto l'onore di proporre per mezzo di conciliazione che, invece di fare l'aggiunta suggerita dal senatore Cataldi, si dica che l'interesse convenzionale, ove ecceda la rata legale, debba risultare da convenzione scritta.

Parlerò successivamente di questi tre sistemi distinti.

Primieramente osservo, quanto alla proposta dell'ufficio centrale, che mi era sembrato che esso avesse aderito alla mia proposta; da quanto viene però di dire il signor relatore veggio che mi era forse ingannato.

GIÒIA, relatore. No, no; io ritengo la sua proposta « per convenzione scritta, » concedendo così che l'interesse possa risultare anche da uno scritto diverso dall'atto stesso di mutuo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Allora non si parli più di mutuo: invece di parlare di mutuo, si dica che l'interesse convenzionale deve risultare da convenzione scritta.

GIÒIA, relatore. C'intenderemo subito, dicendo: « L'interesse convenzionale nella materia di mutuo dovrà apparire, ecc. ecc. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Allora ritorna nuovamente al primo progetto, ed io non posso più accettare questa redazione e spero che non lo sarà ne anche dal Senato; giacchè nella comune locuzione la parola mutuo accenna unicamente ai contratti di prestito.

Osservo che i due primi paragrafi sono concepiti in termini generali che abbracciano qualunque convenzione, e così tanto le convenzioni di mutuo, quanto le altre convenzioni di obbligazioni che possono portar interesse; e sarebbe meno razionale di riconoscere facoltativo alle parti di stipulare la rata dell'interesse nel mutuo, e non riconoscerlo anche nella stipulazione degli altri interessi.

Se vi ha qualche ripugnanza nell'ammettere la libera tassa degli interessi, egli è principalmente nel caso di mutuo; negli altri casi appena è che vi sia alcuno che possa mettere in forse come e la giustizia e la ragione suggeriscano che sia lecito alle parti di stipulare, come meglio loro talenti, la rata dell'interesse, perchè in questi casi la rata dell'interesse fa parte anche del corrispettivo; quindi credo che non si potrebbe in nessuna maniera limitare questa disposizione al mutuo.

Credo quindi che sia assai meglio di non parlare menomamente del mutuo, e di concepire questo paragrafo nei termini che ho avuto l'onore di proporre, ed ai quali sembravami che aderisse l'ufficio centrale.

Resta ora la seconda questione, sapere cioè se si debba accettare l'aggiunta proposta dal senatore Cataldi oppure preferire la proposta da me fatta come mezzo di conciliazione coll'ufficio centrale. Io dichiaro che preferirei quella fatta dall'onorevole senatore Cataldi, perchè più larga e di minore inciampo al commercio; ma ove l'ufficio centrale persistesse nella sua opposizione, ed il Senato credesse di non poter accogliere la proposta del senatore Cataldi, in questo caso, non vi sarebbe altro mezzo, salvo quello di accettare la proposta conciliativa che ho avuto l'onore di fare io stesso.

DE FERRARI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Ferrari ha la parola.

DE FERRARI. Secondo la proposta ministeriale, il mutuo e gli interessi in materia commerciale dovrebbero essere stabiliti per iscritto, semprechè superino la tassa legale: quando fossero a questa tassa legale conformi o inferiori, sarebbe ammessa la prova testimoniale; tale è, se non erro, il significato della proposta ministeriale.

Ora, secondo la legge attualmente vigente, so che vi è una tassa legale, sia per gli interessi civili, sia per gli interessi commerciali; la prima è del 5, la seconda è del 6 per cento. Ma la proposta ministeriale non si riferisce allo stato attuale della legislazione, si riferisce invece alla legge futura, alla legge che stiamo discutendo. Or bene, consultata questa legge, io non vedo poi che vi sia tassa legale commerciale: questa legge proclama un principio che è la libertà della contrattazione; questa legge appone un solo limite, che è quello stabilito nell'articolo 4. Questo articolo 4, se non erro, si riferisce alla sola materia civile. Quale sarebbe dunque la tassa commerciale legale, che con la legge nuova si dovrebbe riputare commerciale? Quale sarebbe la tassa legale, alla quale si dovrebbe necessariamente ricorrere nelle convenzioni scritte? Io lo ignoro.

Quindi io sottopongo al Ministero ed all'ufficio centrale anche queste mie osservazioni, perchè abbiano la bontà di darmi qualche risposta.

L'articolo 2 del progetto dell'ufficio centrale dispone così:

« La tassa legale degli interessi in ragione del 5 e del 6 per cento, secondo che si tratti di obbligazioni civili o commerciali, è mantenuta. »

La tassa legale può avere due aspetti: essere proibitiva, e questa tassa sarebbe tolta dagli affari commerciali; o servire unicamente di regola per determinare gli interessi, quando non esiste convenzione di prezzo; e sotto quest'aspetto, io penso, l'articolo 2 mantiene la tassa legale anche in materia di commercio.

DE FORNARI. (*Con vivacità*) Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari ha la parola.

DE FORNARI. Io temo che noi ci ingolfiamo in una discussione estremamente complicata, e ne sia causa il non avere statuito prima se si discutesse il progetto ministeriale o quello dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Si discute il progetto ministeriale.

DE FORNARI. Del Ministero?... In massima generale, parmi che ciò non siasi ancora determinato, e forse questa discussione non avrebbe luogo se si fosse prima determinato che si procedeva nel senso del Ministero.

Questo ha cominciato a fissare due norme, quella della tassa legale e quella della tassa convenzionale. La tassa legale, come accennava il preopinante, non ha luogo se non quando non v'è convenzione: bisogna separare una cosa dall'altra. Se seguiamo il sistema del Ministero, le convenzioni sono libere interamente, ed io voterò per questo sistema, se il

Ministero, come ieri pareva consentire, ritirerà l'abolizione dell'articolo 517.

Il sistema che si è sempre praticato, dacchè io seggo in Senato, di determinare se la proposizione contraria dell'ufficio centrale ha la precedenza, epperò se si seguita il sistema primitivo...

PRESIDENTE. Prego il senatore De Fornari a ricordare che si è sempre praticato di mettere ai voti i progetti presentati dal Governo quando non li ha abbandonati.

DE FORNARI. E veramente questo si faceva quando era conciliabile. Ma qui sono in lotta due principii, uno direi di contrattazioni, l'altro di limitazioni. Bisogna prima determinare se si procede in un sistema o nell'altro.

Abbiamo già visto quanto è stata difficile la votazione della legge sull'istruzione pubblica appunto perchè ci siamo ingolfati in diversi sistemi di votare...

PRESIDENTE. Prego il signor senatore di non voler interrompere il corso della discussione.

DE FORNARI. Allora non avrò capito...

PRESIDENTE. Il presidente ha l'obbligo, il dovere di mantenere la regolarità della discussione, e non può abbandonarla a discrezione di ciascuno.

Quando il Governo presenta una proposizione, la sua iniziativa gli dà il diritto di mantenerla. Ora il Governo l'ha mantenuta e sicuramente non sarà il Senato che vorrà procedere come se il Governo non l'avesse mantenuta, secondo il diritto che ne ha. Questo modo di procedere non ha niente che impedisca il più giusto indirizzo della discussione. Quindi io prego i signori senatori a voler continuare la discussione sul merito dell'articolo 1.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Dirò semplicemente due parole.

In tanto cozzo, dirò meglio, in tanta disparità di opinioni, mi pare poco probabile che possa risolversi in questa stessa tornata la difficoltà che si è innalzata, e forse sarebbe miglior avviso il rimandare il paragrafo, intorno al quale ha luogo il presente dibattimento, all'ufficio centrale che maturerebbe i due emendamenti, i due sistemi che stanno di fronte e nella seduta di domani potrebbe coi lumi dei suoi studi facilitare il nostro voto.

Propongo dunque che questo paragrafo sia rimandato all'ufficio centrale.

SICCARDI. Ma l'ufficio centrale deve dichiarare che ha accettato l'emendamento proposto dal signor ministro.

DI POLLONE. Ma il signor ministro ha pure accettato l'emendamento del senatore Cataldi.

SICCARDI. Il signor ministro ha detto che in prima si mettesse ai voti il suo emendamento.

PRESIDENTE. Pare che veramente, essendo l'ora tarda, sia miglior consiglio rimandare questa questione alla seduta di domani.

L'ufficio centrale potrà intanto meglio intendersi cogli altri oratori.

La seduta è convocata per domani alle ore due, e prego i signori senatori di essere solleciti a recarsi all'adunanza nell'ora indicata affinchè si possa dar termine a questa discussione.

La seduta è levata alle ore 3.